



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO "MODIFICHE ALLA LEGGE DEL 16 DICEMBRE 2013 N.166 "IMPOSTA GENERALE SUI REDDITI"

La modifica dell'articolo 41, con l'introduzione dei nuovi commi 4 e 5, si è resa necessaria in quanto la norma non stabilisce un criterio per la corretta determinazione della base imponibile della plusvalenza, differenziale positivo o provento percepito dal contribuente, derivante dalla cessione a titolo oneroso di azioni, partecipazioni o strumenti finanziari. Il comma 4 introduce la regola generale, secondo la quale, in caso di azioni, partecipazioni o strumenti finanziari acquisiti a più riprese e in tempi diversi, si considerano ceduti per primi quelli acquisiti in data più recente (cd. criterio LIFO). In particolare, nel caso di pluralità di strumenti finanziari detenuti per il tramite di un intermediario finanziario si assume come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei predetti prodotti finanziari.

Il comma 5 stabilisce che tra le plusvalenze si comprendono anche quelle realizzate mediante rimborso o estinzione delle attività finanziarie.

La modifica dell'articolo 103, con l'introduzione del comma 3 bis, si è resa necessaria in quanto l'articolo non contiene la previsione normativa circa l'applicazione della ritenuta d'imposta, da parte del sostituto, nel caso di cessione di titoli obbligazionari prima dell'incasso della cedola periodica. Gli intermediari finanziari opereranno la ritenuta prevista all'articolo 103 nel caso di cessione di titoli obbligazionari emessi da soggetti autorizzati, di titoli obbligazionari esteri o di altri titoli di credito esteri diversi dalle azioni sugli interessi, proventi, premi o altri frutti maturati durante il periodo di possesso dei titoli da parte del cedente, in sostanza sul rateo interessi maturato alla data di cessione.

Con la riforma tributaria la tassazione degli interessi, premi ed altri frutti generati da titoli obbligazionari esteri o da altri titoli di credito esteri è passata dal quattro all'otto per cento. L'introduzione del nuovo comma 10, all'articolo 149, permetterà, per i contribuenti che realizzano tali redditi, di applicare, in sede di dichiarazione dei redditi, la vecchia aliquota del quattro per cento sui redditi maturati alla data del 31 dicembre 2013 e la nuova aliquota dell'otto per cento sui redditi realizzati successivamente a tale data.

Al fine di favorire l'adesione al circuito scontistica della SMaC Card, l'articolo 5 prevede una detrazione di € 200,00, fino al periodo d'imposta 2017, in favore degli operatori economici che sono aderenti al progetto "San Marino Card".

Il provvedimento di rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni e strumenti finanziari consente ai contribuenti, previo il pagamento di una imposta sostitutiva del quattro per cento sulla variazione di valore intervenuta, di assumere come valore, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 41, comma 1, lettere b) e c) della legge 166/2013, il valore rivalutato secondo le procedure previste dall'articolo. Per le azioni, partecipazioni, quote, strumenti finanziari o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1 gennaio 2014, può essere assunto, in luogo del costo



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

o valore d'acquisto la frazione di patrimonio netto della società sulla base dell'ultimo bilancio approvato o il valore di mercato alla data del 31 dicembre 2013, determinato sulla base di una perizia giurata di stima. Per le azioni, partecipazioni, quote, strumenti finanziari o i diritti negoziati nei mercati regolamentati può essere assunto, in luogo del costo o valore d'acquisto, l'ultimo prezzo di mercato disponibile dell'anno 2013 rilevato nei medesimi mercati regolamentati. L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il 31 marzo 2015. Nel caso in cui le azioni, partecipazioni, quote, strumenti finanziari siano detenuti per il tramite di un intermediario finanziario sammarinese lo stesso fungerà da sostituto d'imposta e sarà tenuto a consegnare al contribuente l'attestazione della ritenuta effettuata. Il mancato versamento della imposta sostitutiva nei termini stabiliti, determina la nullità della rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e degli strumenti finanziari.